TRAS

45899/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

composta da

dott. Giuseppe Maria Cosentino - Presidente — Sentenza n. 2791/2012

dott. Alberto Macchia – Consigliere — U.P. 15/11/2012

dott.ssa Giovanna Verga - Consigliere — R.G.N. 14596/2012

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone – Consigliere relatore -

dott. Fabrizio Di Marzio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) Di Bella Domenico nato a Drapia (VV) 18/2/1956
2) Le Meur Marie Josee nata a Parigi (Francia) 18/3/1950

avverso la sentenza del 24/1/2012 della Corte d'appello di Milano I sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

udito per l'imputato, l'avv. Giuseppe Quaglia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/1/2012, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Di Bella Domenico e Le Meur Marie Josee per mancata indicazione delle ragioni di

fatto e di diritto su cui si fondano le censure.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo del difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; rileva al riguardo che i motivi di gravame contenevano l'indicazione delle ragioni di diritto, consistenti nella mancanza dell'elemento psicologico del reato e delle ragioni di fatto consistenti nella tracimazione di emulsione di olio minerale così come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Difatti l'atto di appello proposto dall'avv. Pio Eugenio Pomponio nell'interesse di Di Bella Domenico e Le Meur Maria Josè contiene una chiara e sufficiente enunciazione dei motivi con indicazione delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, così prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen. Segnatamente si lamenta la ritenuta sussistenza del dolo del delitto di danneggiamento, facendosi rilevare come il fatto fosse stato determinato da un comportamento colposo.

A questo riguardo deve necessariamente rifarsi alla costante giurisprudenza elaborata da questa Corte in ordine alla problematica dell'identificazione dei requisiti minimi che l'atto di impugnazione deve presentare per superare il preliminare scrutinio di ammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 581 lett. c) cod. proc. pen.; in tal senso il giudice è chiamato a verificare la presenza, in concreto, dei connotati della chiarezza e della specificità in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa (sez. 4 n. 40243 del 30(9/2008, Rv. 241477). E la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del *favor impugnationis,* in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame deve essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, attese le peculiarità di quest'ultimo (sez. 4 n. 48469 del 7/12/2011, Rv. 251934).

3. Alla stregua delle su esposte considerazioni il provvedimento impugnato

deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio.

Roma, 15.11.2012

Il Consigliere estensore
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
Dott. Giuseppe Maria Cosentino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 NOV 2012
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli